

APPENDICE ALLA RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2021

Comune di Finale Ligure Provincia di Savona

Come previsto dall' art. 37-bis del D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni nella Legge n. 51/2022, che prevede la rettifica degli allegati al rendiconto 2021 al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con la presente appendice si modificano le parti della Relazione sulla gestione che necessitano di rettifica.

Pag. 25-26

1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione.

Si rappresenta inoltre l'equilibrio anche con riferimento alle due nuove componenti, introdotte con il D.M. 01/08/2019.

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		10.089.422,38
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	7.702.870,46
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	2.385.108,58
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		1.443,34
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	-2.066.022,52
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		2.067.465,86

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non

negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:	
Parte accantonata	
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	55.561,25
Fondo contenzioso	60.504,10
Altri accantonamenti	1.205.403,67
Fondo crediti dubbia esigibilità	19.619.749,91
Totale parte accantonata (B)	20.941.218,93
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.513.698,56
Vincoli derivanti da trasferimenti	646.502,05
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	310.751,51
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	769.220,10
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	4.240.172,22
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	45.102,37
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	3.502.231,86
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Pag. 40 - 43 - 44

B) FONDI VINCOLATI - Elenco A2

B7) vincolo di legge relativo all'utilizzo del fondo funzioni fondamentali DL 34/2020 e successivi rifinanziamenti:

Si specifica che l'importo vincolato nel risultato di amministrazione è formato dalle seguenti componenti specifiche:

Descrizione	Importo
Quota risorse TARI non utilizzata	0,43
Avanzo da Imposta di soggiorno	275.214,60
Avanzo da fondo funzioni fondamentali indistinto	1.426.355,02

B11) Contributo aggiuntivo ai fini ERP ai sensi della L.R. 38/2007 e smi art. 26 bis come modificato dall'art 21 della L.R. 27/2015

La Legge Regionale in oggetto prevede che a seguito di interventi urbanistici ed edilizi comportanti insediamento di edilizia residenziale i titolari del permesso di costruire sono tenuti a contribuire alla manutenzione ed alla realizzazione di alloggi di ERP, mediante il pagamento del contributo aggiuntivo rispetto a quello di costruzione nella misura del 50 per cento della quota opere di urbanizzazione e aree del contributo di costruzione dovuta in base alla vigente Tabella comunale di cui alla [legge regionale 7 aprile 1995, n. 25](#) (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi alla superficie di riferimento oggetto dell'intervento urbanistico ed edilizio.

Tali somme incamerate dal Comune e dalla Regione sono vincolate all'esclusivo utilizzo per interventi di manutenzione di alloggi di ERP e per la costruzione di nuovi alloggi ERP, nonché ad alimentare il Fondo di cui al comma 1.

La somma vincolata per tale finalità è pari ad € 34.887,33.

B13) Trasferimento Regionale - Distretto Sociale

Il Comune di Finale Ligure è ente capofila del Distretto Socio Sanitario n. 5 Finalese, dimensione territoriale in cui si integrano i servizi sociali dei Comuni con i servizi sociosanitari dell'Azienda Sanitaria Locale. Per quanto riguarda il vincolo di destinazione relative alle attività distrettuali, nella tabella riepilogativa è riportato il calcolo dell'importo vincolato, per un totale di € 442.394,30.

Pag. 50

D) FONDI LIBERI

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e' prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno,

per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Si segnala che, in relazione all'emergenza relativa alla diffusione del Covid-19, il D.L. 18 del 17/03/2020, all'art. 109 comma 2, ha disposto, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2 TUEL, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate, vincolate e destinate, è pari ad € **3.502.231,86**.

Pag. 51 - 52

1.4 Gli equilibri di bilancio.

Gli equilibri di bilancio relativi all'esercizio 2021 sono:

- l'equilibrio di parte corrente
- l'equilibrio di parte capitale
- l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza.

Con decorrenza dal consuntivo 2019, ad opera della modifica intervenuta con il Decreto ministeriale del 01/08/2019, i diversi equilibri vengono distinti nelle seguenti tre tipologie:

- risultato di competenza;
- equilibrio di bilancio: risultato di competenza al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- equilibrio complessivo: equilibrio di bilancio sommato alla variazione (algebraica) degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	560.065,96
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	33.158.897,37 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	23.622.213,29 615.032,92
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	1.073.330,50
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	2.050,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	825.107,10 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		8.196.262,44
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.688.242,27 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		9.884.504,71
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	7.702.870,46
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	2.150.687,48
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		30.946,77
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	-2.086.614,76
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		2.117.561,53

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.804.371,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	4.218.186,52
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	7.055.569,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	7.547.819,09
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	6.307.311,12
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	20.128,64
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	2.050,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		204.917,67
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	234.421,10
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		-29.503,43
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	20.592,24
Z/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		-50.095,67
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		10.089.422,38
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	7.702.870,46
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	2.385.108,58
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		1.443,34
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	-2.086.022,52
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		2.067.465,86

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		9.884.504,71
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti per il rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	1.073.209,35
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	7.702.870,46
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	-2.086.614,76
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		3.195.039,66

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva

capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Pag. 118 - 119

4.1 Equilibri costituzionali.

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL..

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

La commissione Arconet ha chiarito in data 11/12/2019 che, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli

equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Oltre a tale equilibrio da rispettare, occorre sottolineare che la Legge n. 243/2012 che disciplina le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, è tuttora in vigore.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la questione di massima n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, hanno chiarito che le disposizioni introdotte dalla Legge costituzionale n. 243/2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo le regole comunitarie, coesistono con le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, per garantire un complessivo equilibrio di tipo finanziario.

La Ragioneria Generale dello Stato ha tuttavia chiarito, con la circolare n. 5/2020, mediante un'analisi della normativa costituzionale, che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo ente.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione, di cui si richiamano in questa sezione le risultanze:

- W1 RISULTATO DI COMPETENZA: € 10.089.422,38
- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO: € 1.443,34
- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO: € 2.632.356,26